NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1965, N. 859, SULLA PREVIDENZA DEL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 7

Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi prestati presso aziende di navigazione aerea ovvero necessari per l'acquisizione di qualifiche professionali

Coloro che siano assunti da aziende di navigazione aerea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi lavorativi diversi dall'attivita' di volo, da essi prestati presso le aziende citate o presso altre aziende se, in ogni caso, connessi con l'acquisizione ed il perfezionamento dei titoli preferenziali e delle cognizioni tecniche professionali inerenti alle categorie del personale di volo, compiuti posteriormente al 31 dicembre 1946 in eta' superiore al 20° anno, purche', relativamente ai periodi stessi, risultino versati i prescritti contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o sia stata esercitata la facolta' di riscatto di cui all'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480. La data alla quale si riferisce il calcolo della riserva matematica e' quella di presentazione della domanda di riconoscimento. Le posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sono annullate, relativamente ai periodi riconosciuti, con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento e l'importo dei contributi base ed integrativi versati, ovvero l'importo delle somme versate ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, o dell'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, o di altre norme relative al trattamento sopra indicato, e' trasferito al Fondo e considerato in detrazione, sino a concorrenza della somma che gli interessati debbono versare ai sensi del secondo comma del presente articolo. I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria e volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge, e sono computati utili ai fini del diritto e della misura della pensione, cosi' come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' presentata la relativa domanda, purche' il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto. I periodi riconosciuti non sono validi, ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione richiesto per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui

all'articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859.

Versione in vigore dal 27 novembre 1988, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 30 luglio 1973, n. 484
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-modificative-ed-integrative-della-legge-13-luglio-1965-n-859/art-7-riscatto-previdenziale-dei-periodi-lavorativi-prestati-presso-aziende

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it